



ATTIVITÀ DI MEDIATORE (L. 39/89)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 1754-1765 codice civile

Legge 3 febbraio 1989, n. 39

Decreto Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 73

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (*Mediatori*)

CAMPO DI APPLICAZIONE

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (*art. 1754 c.c.*). Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 452/1990, l'attività di mediazione è classificata in quattro sezioni:

- a) agenti **immobiliari** (*che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende*);
- b) agenti **merceologici** (*che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame*);
- c) agenti **con mandato a titolo oneroso** (*che svolgono attività per la conclusione di affari in nome e per conto di una sola parte, detta mandante, dalla quale sola l'agente potrà pretendere il compenso - c.d. mediazione unilaterale*);
- d) agenti **in servizi vari** (*che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi o che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti*).

Non rientrano nel campo di applicazione dell'attività di mediazione di cui alla Legge 39/89 i soggetti svolgenti le attività di mediatore marittimo (di cui alla Legge 478/68), mediatore pubblico (di cui alla Legge 272/13), agente di cambio (di cui alla Legge 402/67), gli esercenti attività di intermediazione nei servizi turistici (di cui al D.P.C.M. 13 settembre 2002 e successive leggi regionali) e coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi assicurativi (di cui all'art. 106 e sgg. D.Lgs. 209/05).

In data 12 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 26 ottobre 2011, con conseguente effettiva soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dall'art. 2 della L. 39/89; pertanto, ad ogni effetto di legge, i richiami al suddetto ruolo si intendono oggi riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel R.E.A. (*art. 73, c. 6, D.Lgs. 59/2010*).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dai legali rappresentanti della società o diverso organismo collettivo e dalle altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di mediazione (**requisiti generali, requisiti morali e requisiti professionali**), nonché, per quanto concerne i soli requisiti antimafia, anche dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11.

Il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante mediante la compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI". I soggetti diversi dal titolare/legale rappresentante devono invece procedere alla compilazione del modello intercalare "REQUISITI".

1. REQUISITI GENERALI (*art. 2, c. 3, lett. a) - b), L. 39/89*)

Per esercitare l'attività di agente di affari in mediazione gli interessati devono:

- a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- b) avere il godimento dei diritti civili.

2. REQUISITI MORALI

a) Antimafia (art. 2, c. 3, lett. f), L. 39/89 - art. 85 D.Lgs. 159/11)

Non possono esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione:

- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (*normativa antimafia*).

La dichiarazione deve essere resa, compilando la sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI" (*titolari/legali rappresentanti*) o il modello intercalare "REQUISITI" (*tutti gli altri obbligati*), dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, incluso il preposto alla gestione tecnica, ovvero:

- per le imprese individuali: dal titolare;
- per le società di capitali: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché dal socio unico e, qualora i soci siano pari o inferiori a quattro, dal socio di maggioranza;
- per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e le società cooperative: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo;
- per i consorzi con attività esterna: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo amministrativo, nonché da ciascuno dei consorziati;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci;
- per le società di persone: dai soci persone fisiche delle società di persone o di capitali che ne siano socie;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per le società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- per le società di qualunque tipo: dai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, ove previsti;
- per tutte le imprese, individuali e collettive: dagli eventuali preposti alla gestione tecnica diversi dal titolare/legale rappresentante.

b) Requisiti di onorabilità (art. 2, c. 3, lett. f), L. 39/89)

Non possono esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione:

- coloro che sono interdetti o inabilitati;
- coloro che hanno subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.), delitti contro la fede pubblica* (artt. 453-498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 c.p.), ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque;

In caso di società ed organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti e dalle altre persone eventualmente preposte allo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione.

Casi particolari requisiti di onorabilità

- La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("*il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole*"), la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e viene meno ogni effetto penale che ad essa consegue.
- L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile anche ai decreti penali di condanna, sebbene divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p., in forza del quale, oggi, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, "*il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole*".
- Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione, poiché le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione (*Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico*).
- Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive, per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), non costituiscono più ostacolo all'esercizio dell'attività, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione, e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione (*Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico*).

* Il reato di emissione di assegno senza provvista o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990), espressamente nominato tra quelli ostativi all'esercizio dell'attività di mediazione dall'art. 2, c. 3, lett. f), della L. 39/89, e classificato come delitto contro la fede pubblica (*circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994*), è stato depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima del 15 gennaio 2000 (*data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999*) devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiarati cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

3. REQUISITI PROFESSIONALI

I requisiti professionali, tra loro alternativi, sono:

a) diploma, corso professionale ed esame (art. 2, c. 3, lett. e), L. 39/89):

avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (*inclusi i diplomi triennali di qualifica rilasciati dagli istituti professionali*), avere frequentato un corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione ed avere superato un esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (*requisito, il secondo, attualmente non operativo, in quanto il necessario decreto attuativo non è stato ancora emesso*).

b) iscrizione nell'apposita sezione del REA (art. 8 D.M. 26/10/2011):

essere iscritti nell'apposita sezione del REA, cui devono iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, a pena di decadenza, le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa, al fine del mantenimento dei requisiti professionali nel tempo. Contestualmente all'inizio dell'attività, gli interessati devono presentare istanza di cancellazione dall'apposita sezione del REA.

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono:

- **per l'impresa individuale:** il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione;

- **per le società e gli altri organismi collettivi:** tutti i legali rappresentanti e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione.

Per le società od organismi collettivi, qualora l'impresa svolga una pluralità di attività oltre a quella di agente di affari in mediazione, è possibile che un amministratore sia sprovvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purché però sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello della mediazione. Ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore deve essere appunto delegato alla sola attività extra mediazione, e non avere poteri di rappresentanza nell'ambito dell'attività regolata dalla Legge 39/89 (*Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012*). In ogni caso, il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono necessariamente essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, proprio in quanto dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

Titoli e qualifiche professionali acquisiti all'estero

I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero, che intendano svolgere l'attività di agente di affari in mediazione, devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica abilitante presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO PIÙ SEDI O UNITÀ LOCALI (art. 4, D.M. 26 ottobre 2011)

L'impresa che esercita l'attività di mediazione in più sedi o unità locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Qualora un'impresa avvii l'attività di mediazione **anche presso una localizzazione o solo presso una localizzazione ubicata nella stessa provincia della sede legale**, va presentata un'unica SCIA alla Camera di Commercio della sede legale, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti generali, morali e professionali dei preposti. Nel caso però si tratti di primo avvio dell'attività di agente di affari in mediazione, vanno attestati nella stessa SCIA anche i requisiti generali, morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati.

Nel caso invece in cui un'impresa, già esercente l'attività di mediazione presso la sede legale, avvii tale attività **anche presso una localizzazione ubicata in provincia diversa da quella della sede legale**, essa è tenuta a presentare un'unica SCIA alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, nominando almeno un preposto in possesso dei requisiti generali, morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Nel caso infine in cui un'impresa, con sede legale in una provincia, avvii l'attività di mediazione **solo presso una localizzazione ubicata in provincia diversa da quella della sede legale**, devono essere presentate due SCIA: una prima alla Camera di Commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività di agente di affari in mediazione come attività prevalente dell'impresa, nella quale vanno attestati i requisiti generali, morali e professionali dei legali rappresentanti e degli altri soggetti obbligati; una seconda alla Camera di Commercio competente per la localizzazione, in cui vanno attestati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione, ossia i requisiti generali, morali e professionali dei preposti.

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento in altra provincia della sede operativa (*ovvero della sede in cui veniva effettivamente svolta l'attività di agente di affari in mediazione, sede legale o localizzazione*), l'impresa non deve ripresentare il modello ministeriale "MEDIATORI" compilato nella sezione "SCIA" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese di destinazione soltanto gli usuali modelli di denuncia.

L'attività trasferita deve però essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

DIRITTO DI STABILIMENTO (art. 13, D.M. 26 ottobre 2011)

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di agente di affari in mediazione e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010 (*ovvero dimostrando di esercitare la stessa attività di agente di affari in mediazione e di essere iscritte nel corrispondente Registro delle Imprese del paese comunitario*).

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa collettiva comunitaria di esercitare in Italia l'attività di agente di affari in mediazione presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; qualora però il titolare o il legale rappresentante si avvalessero per l'unità locale italiana di soggetti preposti all'esercizio dell'attività di mediazione per conto dell'impresa, questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti generali, professionali e morali.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (art. 14, D.M. 26 ottobre 2011)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività di agente di affari in mediazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

Conseguentemente, per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel R.E.A., perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

È però necessario che l'impresa comunitaria, nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia, presenti una dichiarazione preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico. La dichiarazione ha validità annuale.

INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALI (art. 5, c. 3, L. 39/89)

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente pubblico (*fatta eccezione per coloro che si trovano in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto*) o privato, ad esclusione di quella svolta quale dipendente di imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, protetta e non protetta, escluse le attività di mediazione comunque esercitate (*quali anche quelle per le quali sono previsti albi specifici, come la mediazione marittima, la mediazione assicurativa e la mediazione creditizia. Si precisa però, per quanto concerne la mediazione creditizia, che essa non può essere esercitata se si è iscritti come agenti di affari in mediazione al Registro delle Imprese (Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. DT 85076 del 30 ottobre 2012)*).

MODULI O FORMULARI (art. 5, c. 4, L. 39/89 - artt. 17 e 21 D.M. 452/90 - art. 6 D.M. 26 ottobre 2011)

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso l'ufficio Registro delle Imprese, esclusivamente in modalità telematica, unitamente al modello "MEDIATORI" compilato nella sezione "FORMULARI".

I moduli o formulari devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale; essi, inoltre, devono necessariamente recare il numero R.E.A. e il codice fiscale dell'impresa.

L'impresa che nell'esercizio dell'attività di mediazione si avvalga di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati, incorre in sanzioni amministrative pecuniarie.

POLIZZA ASSICURATIVA (art. 3, c. 5-bis, L. 39/89)

Per l'esercizio della mediazione deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Con comunicazioni del 18/12/2001 (prot. 515950) e del 27/3/2002 (prot. 503649), il Ministero delle Attività Produttive ha precisato che la locuzione "*idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti*" indica la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

L'ammontare minimo di copertura della polizza, stabilito dal Ministero nella citata nota del 27/3/2002, è pari a:

- € 260.000,00 per le ditte individuali;
- € 520.000,00 per le società di persone;
- € 1.550.000,00 per le società di capitali.

La polizza deve coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l'attività di mediazione nell'ambito dell'impresa.

Qualora l'impresa eserciti l'attività di mediazione in più settori, è necessario assicurare separatamente rischi inerenti le diverse attività, ovvero stipulare più polizze.

Nell'ipotesi in cui il mediatore svolga l'attività sia in forma societaria sia individualmente, egli dovrà stipulare tante polizze quante sono le società attraverso le quali esercita l'attività, oltre alla polizza per l'esercizio individuale della mediazione.

La data di stipula della polizza deve essere precedente o, al più, pari alla data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

MEDIAZIONE OCCASIONALE (art. 2, c. 4, L. 39/89 - art. 12, D.M. 26 ottobre 2011)

Lo svolgimento dell'attività di mediazione in modo occasionale o discontinuo è un'attività non imprenditoriale consentita temporaneamente, per un solo periodo non superiore a sessanta giorni continuativi nel corso dell'anno, ed è subordinata all'iscrizione nell'apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività, ferma restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge nonché degli obblighi di legge sulla mediazione (*il mediatore occasionale, pertanto, deve depositare moduli o formulari, se li utilizza, e deve inoltre osservare l'obbligo della copertura assicurativa*).

La segnalazione di avvio dell'attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all'anno ed è effettuata, esclusivamente per via telematica, alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la residenza del mediatore occasionale, mediante compilazione e sottoscrizione della sezione "SCIA - MEDIAZIONE OCCASIONALE", oltre che della sezione "REQUISITI", del modello "MEDIATORI", nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.

SOGGETTI CHE CESSANO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ (art. 8, D.M. 26 ottobre 2011)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agente di affari in mediazione all'interno di un'impresa possono richiedere, entro novanta giorni dalla cessazione, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA, finalizzata al mantenimento dei requisiti professionali nel tempo, tramite la presentazione telematica del modello "MEDIATORI" compilato nella sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)".

Decorso tale termine, essi non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

MODULISTICA

I soggetti che intendono iniziare l'attività di agente di affari in mediazione dovranno presentare, per via telematica, esclusivamente tramite l'applicativo online [ComunicaStarweb](#), una SCIA (*segnalazione certificata di inizio attività*), utilizzando l'apposita modulistica ministeriale (*in formato XML*), disponibile solo sul citato applicativo online.

La SCIA dovrà essere corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge, attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali.

Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L. 241/90, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente (*non è possibile la retrodatazione*).

Si consiglia di consultare la [Guida Starweb](#), paragrafo 7.1.2 "Modelli C32-39 per agenti, mediatori, spedizionieri" (*pagg. 110-117*), per la corretta compilazione della modulistica in XML, che andrà allegata alla pratica unitamente alla versione in PDF.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Alla presentazione della segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di agente di affari in mediazione, nonché della pratica finalizzata al deposito di moduli o formulari, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali

- 18 €

Società ed enti collettivi

- 30 €

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 12900031 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone.

Per la segnalazione di inizio o di modifica dell'attività di mediazione non è invece dovuta l'imposta di bollo, né sono dovute le tasse di CC.GG..

Per la denuncia di iscrizione nell'apposita sezione del REA della persona fisica che cessa di esercitare l'attività di mediazione, come anche per l'iscrizione nell'apposita sezione del REA della persona fisica che segnala l'inizio dell'attività di mediazione occasionale, è dovuto un diritto di segreteria pari a **18 €**.